



ALLEGATO B

Sintesi della nuova normativa in materia di Whistleblowing:

- **Decreto legislativo n. 24/2023**, attuativo della **direttiva europea 2019/1937** “Disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”
- **Linee guida ANAC** approvate con delibera n. 311 del 12/07/2023

1. Soggetti legittimati a presentare una segnalazione:

- a) Dipendenti di un ente pubblico, anche se in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
- b) Lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, che svolgono la propria attività lavorativa presso una pubblica amministrazione
- c) Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso imprese fornitrici beni o servizi o che realizzano opere in favore di pubbliche amministrazioni
- d) Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- e) Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (ad esempio componenti del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei revisori etc) anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso una pubblica amministrazione;
- f) Persone per le quali il rapporto giuridico con l'ente pubblico:
 - non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali;
 - è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

2. Contenuto della segnalazione - La violazione può riguardare:

- Il diritto nazionale: Illeciti civili; Illeciti amministrativi; Illeciti penali; Illeciti contabili; violazioni del piano di prevenzione della corruzione e di trasparenza, del codice di comportamento; ogni altro comportamento ritenuto illecito;
- Il diritto dell'UE, in particolare si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Possono essere anche oggetto di segnalazione:

- le informazioni che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
- le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
- I fondati sospetti (la nozione di "fondati sospetti" sarà oggetto di interpretazione nelle Linee guida Anac di prossima pubblicazione).

3. Cosa NON può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;

4. Elementi necessari delle segnalazioni

- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

5. Come fare la segnalazione

- **Canale interno:**
al RPCT dell'amministrazione ove il segnalante presta servizio, in forma scritta (anche on line tramite piattaforme informatiche crittografate) oppure in forma orale attraverso linee telefoniche dedicate o, alternativamente, tramite incontro diretto (su richiesta).
Altri canali:
- **Canale esterno ANAC:**
che si può utilizzare solo nei seguenti casi, previsti all'art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:
 - a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
 - b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
 - c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio sito web le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale.

- **Divulgazione pubblica**

Nuova modalità di segnalazione consistente nel rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni, tramite stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

- **Denuncia all'autorità giudiziaria**

6. Le tutele

- **Divieto di ritorsione**

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il pubblico dipendente che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito.

I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il Whistleblowing si applicano anche:

- a) Persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (facilitatori), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
- b) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- d) Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
- e) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- f) Persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità.

L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs n. 24/2023.

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

- **Sottrazione al diritto di accesso**

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratti al diritto di

accesso agli atti amministrativi previsti dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del D.Lgs n. 33/2013

- **Tutela della riservatezza dell'identità**

Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa.

L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso espresso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni.

Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse. La tutela della riservatezza si estende anche alla figura del facilitatore che assiste il segnalante

Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.

Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei Conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Con riguardo specifico ai procedimenti penali/contabili, le tutele del diritto alla riservatezza vengono meno nei riguardi delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione nel caso in cui le stesse siano oggetto di denuncia alle Autorità giudiziarie.

Nell'ambito del **procedimento disciplinare** attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rilevazione della sua identità.

7. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante, ove circostanziate, con tutti gli elementi informativi utili per verificarla, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

Il segnalante o denunciante anonimo, successivamente identificato, può beneficiare delle tutele che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

8. Responsabilità del segnalante

Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D. Lgs n, 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

9. Sanzioni previste da Anac

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.